CAMERA DEI DEPUTATI N. 3556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOSPIRI

Modifica al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria

Presentata il 30 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In attuazione della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree protette, sono stati istituiti, sebbene ancora solo sulla carta, i nuovi parchi nazionali.

Ciò ha ovviamente determinato l'ampliamento del territorio protetto, conseguentemente sottoposto, all'interno delle aree perimetrate con appositi decreti del Ministro dell'ambiente, a particolari vincoli di salvaguardia che prevedono anche il divieto di svolgere talune attività umane, considerate incompatibili, ivi inclusa la caccia.

D'altra parte, l'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », comunemente nota proprio come la nuova legge sulla caccia, così testualmente recita: « Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ».

Tuttavia, a seguito di una fantasiosa e confusionaria interpretazione della predetta norma, che dovrebbe invece essere chiarissima anche a chi non la condivide nel merito, nella regione Abruzzo le aree poste sotto tutela, e quindi interdette

all'attività venatoria, vanno di gran lunga oltre le previsioni di legge, superando, complessivamente e nella più vantaggiosa delle stime, il 50 per cento dell'intero territorio regionale.

In Abruzzo, infatti, sono stati istituiti due nuovi parchi nazionali: quello del Gran Sasso-Monti della Laga e quello della Maiella (articolo 34, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'ambiente del 4 novembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1993, di modifica del precedente decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992 (supplemento ordinario n. 133), è stata definita la perimetrazione dei due parchi predetti.

Se alle aree così delimitate e protette si aggiunge il territorio regionale nel quale era già « comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni », emerge indiscutibile la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che peraltro costituisce, altrettanto indiscutibilmente, « fonte superiore » rispetto a qualsivoglia decreto ministeriale.

Ora, poiché la contraddizione normativa tra la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e il decreto ministeriale del 4 novembre 1993, concernente la perimetrazione dei due parchi, con inspiegabile preminenza effettuale per quest'ultimo, sembra fondarsi su una interpretazione quanto meno bizzarra della legge, sarà bene ristabilire, sempre per via legislativa, e quindi inoppugnabilmente, una verità già oggi evidente, che alcuni, strumentalmente si ostinano a negare, « forti » della compiacenza di chi dovrebbe invece, prima di altri, preoccuparsi di rispettare la legge dello Stato, in quanto investito di responsabilità di Governo.

Come si vede, nell'occasione non si è voluto neppure entrare nel merito della questione relativa alla quantità di territorio da proteggere in ogni singola regione, che il legislatore ha peraltro già liberamente affrontato e risolto, ma si è unicamente mirato a ristabilire, come già detto, la legalità.

Da qui la presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo per sostituire con una formulazione più chiara l'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Per i motivi sopra esposti, c'è da sperare che la Camera vorrà unanimemente approvarla con grande sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota minima del 20 per cento e per una quota massima del 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione per una quota minima del 10 per cento e per una quota massima del 20 per cento. In tutte le predette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3556
Lire 500